



**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Piazza Roma, 7
15056 San Sebastiano Curone (AL)
Tel. e Fax 0131/786205
Email: info@comune.sansebastianocurone.al.it

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI
ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN SEBASTIANO
CURONE - ANNUALITA' 2026**

Premessa

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/06/2026, il Comune di San Sebastiano Curone disciplina l'assegnazione di contributi economici comunali destinati all'acquisto della prima casa nel centro storico del territorio comunale, al fine di favorire il reinsediamento abitativo e di sostenere progetti di acquisto del patrimonio edilizio esistente, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico.

L'iniziativa comunale si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire la residenzialità e il contrasto allo spopolamento del territorio. Si evidenzia che la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane", ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali, tra cui crediti d'imposta per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale nei comuni montani (art. 27), secondo modalità e requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente. Tali misure costituiscono un ulteriore strumento di sostegno per i cittadini che intendono stabilire la propria residenza nel territorio.

Art.1 - Finalità

1. Il Comune concede contributi economici **a favore di persone fisiche che acquistino un'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nel centro storico del territorio comunale di San Sebastiano Curone.**

Art.2 - Requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) **abbiano un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 41 anni;**
- b) siano cittadini italiani OPPURE cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) OPPURE stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 3/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) OPPURE stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

- c) non abbiano subito condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, salvo nel caso in cui sia avvenuta la completa esecuzione della relativa pena;
- d) abbiano assunto o si impegnino ad assumere la residenza anagrafica nell'unità immobiliare acquistata entro i termini fissati al successivo art. 5;
- e) non siano titolari del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto di immobili o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale, fatta eccezione per:
 - immobili dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio già attivate alla data di presentazione della domanda;
 - quote di proprietà, inferiori al cento per cento, di immobili ricevuti per successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - nuda proprietà di immobili il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - comproprietà o proprietà esclusiva della sola casa coniugale che, in sede di separazione dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge e non è nella disponibilità del richiedente;
- f) non abbiano mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto di una abitazione.

2. Tutti i requisiti sopra indicati, ad eccezione di quello di cui alla lettera a), devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato al momento della presentazione della domanda. **L'assenza anche di uno solo dei requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.**

3. Non costituisce motivo di esclusione dai benefici di cui al presente Bando l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, a condizione che l'assegnatario che intende partecipare al Bando stesso:

- sia in regola con il pagamento del canone, e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;

- rilasci l'alloggio assegnato libero da persone e cose e trasferisca la residenza nell'unità immobiliare oggetto del contributo entro i termini previsti dall'art. 5, fatte salve diverse disposizioni in materia di gestione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica.
4. Il beneficiario del contributo deve impegnarsi a mantenere la residenza anagrafica nell'unità immobiliare acquistata per un periodo di almeno 10 anni dalla data di registrazione dell'Atto d'obbligo di cui al successivo art. 10.
5. L'acquisizione e il mantenimento della residenza nell'unità immobiliare oggetto di contributo è condizione essenziale per la concessione del contributo medesimo e per il mantenimento del diritto alla sua conservazione.

Art.3 - Requisiti degli immobili

1. Le unità immobiliari oggetto di contributo devono:

- a) essere ubicate nel centro storico del territorio comunale di San Sebastiano Curone;
- b) avere destinazione catastale abitativa;
- c) essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- d) essere dotate di certificato di agibilità; se in ristrutturazione, deve essere presentata la dichiarazione di impegno ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme per ottenere la futura agibilità;
- e) non essere gravate da procedure esecutive o vincoli incompatibili con il trasferimento della proprietà;
- f) essere acquistate come "prima casa".

2. L'acquisto non deve riguardare unità immobiliari che siano:

- a) acquisite, realizzate, recuperate, in qualunque tempo, dallo Stato o da altri Enti pubblici, con risorse a totale carico o in concorso o contributo dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici;
- b) acquisite, realizzate, recuperate da Enti pubblici non economici, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli alloggi realizzati con programmi speciali o straordinari.

3. Non possono, in ogni caso, essere oggetto di contributo:

- a) i trasferimenti di proprietà tra parenti e/o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente, a meno che non venga allegato al contratto di acquisto copia del contratto di mutuo destinato all'acquisto della prima casa, per un valore corrispondente ad almeno il 50% del valore di acquisto dell'immobile;
- b) le unità immobiliari pervenute per effetto di un atto di donazione.

4. Inoltre, l'acquisto deve riguardare:

- a) i locali destinati alla residenza; l'acquisto delle eventuali relative pertinenze è ammissibile solo se parte di un'acquisizione complessiva, che comprende anche l'unità immobiliare destinata a residenza (non è ammissibile l'acquisto delle sole pertinenze);
- b) unità immobiliari il cui contratto di acquisto, preliminare o definitivo, sia stato stipulato dopo il 01/07/2026.

5. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dall'unità immobiliare al momento della presentazione della domanda. **L'assenza anche di uno solo dei requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.**

Art.4 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per il **PAGAMENTO DEL PREZZO DELL'IMMOBILE**, comprensivo di eventuali pertinenze, risultanti dall'atto notarile di acquisto regolarmente registrato.

Art.5 - Impegni e termini del contributo

1. Il beneficiario del contributo e tutto il suo nucleo familiare, come dichiarato nella domanda di partecipazione, devono assumere la residenza anagrafica nell'unità immobiliare oggetto del contributo entro i termini di cui al successivo comma 2, pena il decadimento dal finanziamento medesimo. Qualora il nucleo familiare non sia ancora costituito, ma il beneficiario abbia manifestato, nella stessa domanda di partecipazione, l'intenzione di costituirlo a seguito dell'acquisizione dell'unità immobiliare oggetto di contributo, devono assumere la residenza anagrafica nell'unità immobiliare stessa, sempre entro i termini di cui al successivo comma 2, tutti i soggetti indicati come componenti del nuovo nucleo familiare.

2. I termini per l'acquisizione della residenza anagrafica nell'unità immobiliare oggetto del contributo sono i seguenti:

- a) UNITÀ IMMOBILIARE **IMMEDIATAMENTE ABITABILE**, CON PRESENTAZIONE, IN SEDE DI DOMANDA, DI **CONTRATTO DEFINITIVO** DI ACQUISTO: la residenza anagrafica deve essere acquisita entro **6 mesi** dalla data di registrazione dell'Atto d'obbligo di cui al successivo art. 10;
- b) UNITÀ IMMOBILIARE **IMMEDIATAMENTE ABITABILE**, CON PRESENTAZIONE, IN SEDE DI DOMANDA, DI **CONTRATTO PRELIMINARE** DI ACQUISTO: la residenza anagrafica deve essere acquisita entro **9 mesi** dalla data di registrazione dell'Atto d'obbligo di cui al successivo art. 10; entro la stessa data deve essere presentato anche il contratto definitivo di acquisto
- c) UNITÀ IMMOBILIARE **NON IMMEDIATAMENTE ABITABILE**, PER LA QUALE OCCORRANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E/O DI ADEGUAMENTO: l'inizio dei lavori deve essere comunicato e idoneamente dimostrato entro **4 mesi** dalla data di registrazione dell'Atto d'obbligo di cui al successivo art. 10. I lavori di ristrutturazione devono essere rendicontati nella misura del 50% degli interventi entro **6 mesi** dall'inizio lavori.

Dall'inizio lavori, decorreranno i seguenti ulteriori termini:

- NEL CASO DI PRESENTAZIONE, IN SEDE DI DOMANDA, DI **CONTRATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO**: la residenza anagrafica deve essere acquisita entro **12 mesi** dalla data di inizio lavori;
- NEL CASO DI PRESENTAZIONE, IN SEDE DI DOMANDA, DI **CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO**: la residenza anagrafica deve essere acquisita entro **18 mesi** dalla data di inizio lavori; entro la stessa data deve essere presentato anche il contratto definitivo di acquisto.

3. Rispetto ai termini di cui al comma 2, potranno essere concesse proroghe soltanto in caso di specifiche e verificate esigenze, previa richiesta da parte del soggetto interessato. La richiesta sarà oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8; la Commissione si esprimerà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, comunque dopo aver effettuato le eventuali verifiche in merito alla documentazione presentata dal richiedente.

Art.6 - Dotazione disponibile e entità del contributo

1. In attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/06/2026, l'Amministrazione Comunale destina al finanziamento delle domande pervenute con le modalità di cui al successivo art. 7, la somma complessiva di € 60.000,00.

2. Il contributo è determinato in misura fissa pari ad € 30.000,00 per ciascun nucleo familiare beneficiario.

3. Le risorse disponibili consentono il finanziamento di un massimo di n. 2 domande ammissibili.

4. Qualora il numero delle domande ammissibili sia superiore alle risorse disponibili, verrà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 del presente bando.

5. Il contributo sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria approvata.

Art.7 - Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 possono presentare domanda, secondo la modulistica allegata al presente Bando, dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e fino alla seguente scadenza: 30 dicembre 2026 ore 12:00.

2. Decorso il termine della scadenza di cui al comma precedente, verrà avviata la procedura di istruttoria e la formazione della graduatoria, come previsto al successivo art. 8.

3. Le domande devono essere presentate tramite PEC, al seguente indirizzo: sindacosscurone@postecert.it

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente; fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, **saranno considerate non ricevibili le richieste pervenute oltre il termine indicato al comma 1.** L'invio dell'istanza via PEC vale automaticamente come presentazione all'Ufficio del Protocollo del Comune. La modalità di presentazione attraverso posta elettronica prescinde dagli orari di apertura degli Uffici comunali; quindi, la data di scadenza resta ferma anche se ricade in un giorno festivo o prefestivo. In caso di problemi interpretativi o problemi tecnici per l'invio, è possibile richiedere assistenza ai seguenti recapiti:

email: info@comune.sansebastianocurone.al.it – Tel: 0131 786205

4. Le domande, redatte secondo il formulario allegato al presente Bando, devono essere sottoscritte digitalmente oppure con firma olografa; in tale secondo caso, la domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- idonea documentazione comprovante l'acquisto dell'immobile (contratto definitivo di acquisto con atto notarile registrato o contratto preliminare di acquisto registrato, in entrambi i casi, in copia conforme all'originale);
- idonea documentazione comprovante l'eventuale ristrutturazione dell'immobile (autorizzazione, SCIA, ecc.);
- attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013. **In assenza di attestazione ISEE, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà sempre considerata la fascia di reddito più alta;**
- per i cittadini extracomunitari, documentazione che attesti la regolarità di soggiorno in Italia, secondo la normativa vigente;
- altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3; ai sensi del DPR 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del contributo eventualmente concesso.

Art.8 - Istruttoria e graduatoria

1. Le domande saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione comunale e saranno collocate in graduatoria sulla base dei requisiti dichiarati dai richiedenti; controlli successivi effettuati dalla stessa Amministrazioni comunale sulla documentazione presentata potranno comportare spostamenti in graduatoria, in caso di accertata mancanza dei requisiti predetti.

2. La graduatoria è formata dalla somma dei punti attribuiti secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Criterio 1: Composizione nucleo familiare	
Capo famiglia + coniuge/convivente + 2 figli minori	p.ti 4
Capo famiglia + coniuge/convivente + 1 figlio minore	p.ti 3
Famiglia monoparentale con almeno un figlio minore a carico	p.ti 2
Capo famiglia + coniuge/convivente	p.ti 1
Criterio 2: Ulteriori premialità in relazione alla composizione del nucleo familiare	
Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente in condizione di invalidità certificata (per l'attribuzione del punteggio produrre copia della certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche)	p.ti 5
Presenza di ulteriori componenti il nucleo familiare rispetto a quelli di cui al criterio precedente:	
- per ogni componente ultrasessantenne (fino a un massimo di 3)	p.ti 1,5
- per ogni figlio ulteriore rispetto ai 2 di cui al criterio precedente (fino a un massimo di 3)	p.ti 1
- per ogni componente di età inferiore a 60 anni (fino a un massimo di 3)	p.ti 1
Criterio 3: Condizioni socio-economiche	
Nucleo familiare che risiede in un immobile oggetto di sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero, non motivati da inadempienza contrattuale (per l'attribuzione del punteggio produrre copia conforme della sentenza di sfratto esecutivo o del provvedimento di sgombero)	p.ti 2
Nucleo familiare titolare di redditi derivanti esclusivamente da contratti di lavoro precario (per l'attribuzione del punteggio produrre copia conforme del contratto di lavoro)	p.ti 2
Reddito annuo I.S.E.E. complessivo del nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando	
- minore/uguale a Euro 24.000,00	p.ti 4
- superiore a Euro 24.000,00 e minore/uguale a Euro 40.000,00	p.ti 3
- superiore a Euro 40.000,00	p.ti 2

3. Per l'attribuzione del punteggio, le condizioni di cui sopra, devono essere possedute e documentate al momento della presentazione della domanda.

4. A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell'ordine decrescente, le seguenti condizioni:

- nucleo familiare più numeroso;
- presenza di invalido nel nucleo familiare;
- sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero;
- collocazione nella fascia di reddito I.S.E.E. inferiore;
- data della presentazione della domanda.

5. L'Amministrazione procederà all'assegnazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili.

6. L'Amministrazione comunicherà l'esito dell'istruttoria ai singoli richiedenti. Il provvedimento di non ammissibilità della domanda sarà formalmente comunicato via PEC all'interessato, il quale avrà 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni e integrazioni; la Commissione si pronuncerà sulle controdeduzioni e integrazioni ricevute entro 30 giorni. Decaduti i termini di cui sopra, la Commissione provvederà a stilare la graduatoria definitiva, comunicandola ai richiedenti.

Art.9 - Erogazione del contributo

1. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, entro 120 giorni dal perfezionamento degli impegni di cui al precedente art. 5.

2. Qualora, in relazione ad un beneficiario, gli impegni di cui sopra non risultino perfezionati nei termini di cui allo stesso art. 5, si procederà allo scorrimento della graduatoria nel rispetto dei vincoli e delle procedure previste dal Bando.

Art.10 - Atto d'obbligo

1. Il soggetto beneficiario del contributo inserito nella graduatoria definitiva dovrà sottoscrivere apposito Atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune di San Sebastiano Curone, da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari, dandone formale comunicazione e fornendone copia conforme all'Amministrazione comunale, con spese a totale carico del beneficiario medesimo.

2. L'Atto d'obbligo **vincola il beneficiario del contributo per 10 anni dalla data di registrazione dell'Atto** stesso, indipendentemente dal valore del contributo ricevuto. L'Atto d'obbligo dovrà necessariamente contenere:

- a) l'obbligazione a mantenere la residenza nell'unità immobiliare acquistata con il contributo comunale, per i tempi minimi previsti al precedente art. 2 comma 4, dalla data di registrazione dell'Atto d'obbligo;
- b) l'obbligazione a non vendere o locare l'unità immobiliare e ogni sua eventuale pertinenza, per la quale è stato concesso il contributo comunale, nei 10 anni successivi alla data di registrazione dell'Atto d'obbligo, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da rilasciarsi esclusivamente per le motivazioni e con la tempistica di cui ai successivi commi 4 e 5;

- c) la dichiarazione della consapevolezza che l'inosservanza anche di uno solo dei suddetti obblighi comporta la revoca dell'intero contributo erogato, incrementato degli interessi di legge;
- d) l'obbligazione a rispettare le disposizioni contenute nel presente Bando;
- e) la dichiarazione della consapevolezza che, se la vendita, la locazione o la donazione dell'unità immobiliare per la quale il soggetto ha percepito il contributo comunale avvenisse prima della scadenza del termine dei 10 anni individuato nell'Atto d'obbligo medesimo, il beneficiario sarà obbligato alla restituzione integrale del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi di legge, salvo il caso in cui il beneficiario medesimo non venga autorizzato alla deroga dell'Atto d'obbligo, esclusivamente per le motivazioni di cui al successivo comma 4;
- f) la dichiarazione di consapevolezza che il trasferimento della residenza anagrafica del beneficiario del contributo, prima del decorso del termine di cui al precedente art. 2 comma 4, comporterà l'obbligo alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi di legge.

3. Ai fini del precedente comma 2, lett. e), la donazione è equiparata alla vendita e la cessione in uso, in qualsiasi forma, è equiparata alla locazione, fatta eccezione per donazione o cessione in uso effettuate nei riguardi del coniuge convivente, del convivente, dei genitori, dei figli conviventi. Non sono imposte restrizioni e/o condizioni o limitazioni per l'alienazione o la locazione delle unità immobiliari alla scadenza del vincolo di cui al precedente comma 2.

4. Il beneficiario del contributo comunale potrà, nei casi eccezionali sotto riportati, essere autorizzato alla deroga all'Atto d'obbligo per:

- a) gravi e persistenti motivi di salute, propri o degli stretti congiunti, tali da rendere inadeguata la permanenza nell'unità immobiliare per l'acquisto della quale è stato concesso il contributo comunale;
- b) gravi e persistenti difficoltà economiche derivanti da condizioni lavorative, tali da rendere impossibile il mantenimento della proprietà dell'unità immobiliare medesima;
- c) casi imprevisi ed imprevedibili che saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo comma 5.

5, L'autorizzazione alla deroga dell'Atto d'obbligo viene data esclusivamente per le motivazioni di cui al comma 4, dall'Amministrazione Comunale erogatrice del contributo. Il richiedente la deroga all'Atto d'obbligo dovrà presentare adeguata documentazione comprovante l'effettiva esistenza delle motivazioni sopra individuate. Le sopra citate circostanze saranno accertate da una Commissione a tal fine appositamente nominata. La Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di deroga all'Atto d'obbligo, dovrà esaminare la documentazione presentata dal richiedente ed eventualmente fare i necessari e dovuti riscontri.

Art.11 - Rendicontazione

1. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo, il beneficiario inserito nella graduatoria definitiva e entro i termini previsti dalla comunicazione di cui all'art. 8 comma 6, dovrà presentare:

- a) copia conforme del contratto definitivo di acquisto dell'immobile, adeguatamente registrato (nel caso in cui alla domanda di contributo avesse allegato solo la copia del preliminare di acquisto)
- b) copia conforme dell'Atto unilaterale d'obbligo, stilato nelle forme e nei modi indicati al precedente art. 10.

Art.12 - Controlli e revoca

1. L'Amministrazione comunale effettuerà, anche successivamente all'erogazione del contributo, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche a campione e comunque laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità medesima. Il contributo potrà essere revocato in caso di dichiarazioni mendaci, perdita dei requisiti o mancato rispetto degli obblighi previsti dal bando. In caso di revoca, al beneficiario saranno richiesti anche gli interessi maturati dal momento dell'accertamento della mancanza dei requisiti previsti dal Bando.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente ai fini della gestione della procedura.

2. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa vigente, è il Comune di San Sebastiano Curone, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai dati conferiti possono essere richieste per e-mail al seguente indirizzo: info@comune.sansebastianocurone.al.it

3. Diritti dell'interessato (Regolamento (UE) 2016/679, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22): L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza, o meno, di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a e b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo come sopra citato, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, ai riferimenti sopra riportati.

Art.14 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Bando è il Comune di San Sebastiano Curone.
2. Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente: Dott.ssa Federica Callegaris.

Art.15 - Informazioni sul Bando

1. Il presente Bando è reperibile sul seguente sito:
<https://www.comune.sansebastianocurone.al.it/it-it/home>
2. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:
email: info@comune.sansebastianocurone.al.it – Tel: 0131 786205

Art.16 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.P.R. 445/2000 e della normativa statale e regionale vigente.

Allegati al presente bando:

- Domanda di partecipazione (All. "B")

San Sebastiano Curone, li 17/06/2026